

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2015/1999 della Commissione, del 21 settembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2016/1999 della Commissione, del 21 settembre 1999, che rettifica il regolamento (CE) n. 1710/1999 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1999 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2017/1999 della Commissione, del 21 settembre 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla produzione di carni macinate** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 2018/1999 della Commissione, del 21 settembre 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2019/1999 della Commissione, del 21 settembre 1999, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 2020/1999 della Commissione, del 21 settembre 1999, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia** 15

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1999/632/CE:

- ★ **Decisione n. 3/1999 del Consiglio di associazione UE-Slovacchia, del 5 agosto 1999, che stabilisce le condizioni di partecipazione della Repubblica slovacca ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998-2002)** 16

Dichiarazione congiunta della Slovacchia e della Comunità	24
Commissione	
1999/633/CE:	
* Decisione n. 1/1999 del Comitato misto CE-Svizzera, del 24 giugno 1999, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa	25
1999/634/CE:	
* Decisione della Commissione, del 9 settembre 1999, che modifica la decisione 94/652/CE che istituisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2705]	32
1999/635/CE:	
* Decisione della Commissione, del 13 settembre 1999, che respinge la richiesta presentata dalle Isole Turks e Caicos di deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per quanto riguarda il riso di cui al codice NC 1006 30 [notificata con il numero C(1999) 2899]	35
1999/636/CE:	
* Decisione della Commissione, del 13 settembre 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di propagazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 2965]	36

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2015/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 settembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	69,8
	060	49,8
	999	59,8
0707 00 05	052	85,5
	628	125,1
	999	105,3
0709 90 70	052	66,7
	999	66,7
0805 30 10	052	51,0
	388	67,5
	512	61,0
	524	60,7
	528	67,6
	999	61,6
0806 10 10	052	105,2
	064	55,0
	400	227,2
	999	129,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	60,9
	400	50,6
	512	87,0
	528	43,9
	800	180,8
	804	72,9
	999	82,7
0808 20 50	052	81,2
	064	59,6
	388	46,9
	720	88,4
	999	69,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	113,7
	999	113,7
0809 40 05	052	59,2
	064	56,5
	066	79,3
	400	118,5
	624	171,2
	999	96,9

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2016/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 1999**

che rettifica il regolamento (CE) n. 1710/1999 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1999 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2719/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1999.

considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1710/1999 della Commissione ⁽³⁾; che è quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1710/1999 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 342 del 17.12.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 62.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999
1	3 990,00
2	390,00
4	10 026,40
7	2 520,00
8	630,00
9	1 440,00
10	1 165,50
11	270,00
44	330,00
45	696,00
12	1 120,00
14	2 100,00
15	1 470,00
16	420,00
17	900,00
18	180,00
19	360,00
21	1 322,00
23	1 340,00
24	120,00
25	2 774,16
26	180,00
27	1 305,58
28	252,00
30	1 080,00
32	420,00
33	300,00
34	1 500,00
35	120,00
36	600,00
37	150,00
38	285,00
39	960,00
40	330,00
43	600,00»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2017/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 1999**

relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla produzione di carni macinate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della produzione di carni macinate;
- (2) considerando che, per garantire un'efficace gestione dei mercati, la possibilità di vendere scorte d'intervento dev'essere estesa ai produttori di carni macinate riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni ⁽³⁾;
- (3) considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, in particolare i titoli II e III, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;
- (4) considerando che, per garantire una procedura di gara regolare e uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;
- (5) considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;
- (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa 1 500 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. Tuttavia, per garantire una migliore gestione delle scorte e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono accettare solo determinati depositi o parti di depositi frigoriferi per la consegna delle carni vendute nell'ambito del presente regolamento.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 28 settembre 1999.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'offerta è valida soltanto se presentata da, o a nome di, uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE in qualità di produttore di carni macinate o preparazioni a base di carni macinate. Per l'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri si scambiano le informazioni eventualmente necessarie.
2. L'offerta dev'essere accompagnata:
 - dall'impegno scritto dell'offerente di utilizzare tutte le carni per la produzione di carni macinate definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 94/65/CE entro cinque mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento;
 - dall'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti dell'offerente in cui saranno prodotte le carni macinate.
3. I concorrenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei concorrenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.
4. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e i quantitativi di carni macinate prodotti. Per la sorveglianza amministrativa, l'organismo d'intervento detentore dei prodotti trasmette eventualmente all'autorità competente dello Stato membro in cui sarà prodotta la carne macinata una copia autenticata del contratto di vendita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1999.

Articolo 5

1. La macinazione delle carni acquistate in applicazione del presente regolamento deve avvenire entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.
2. La documentazione comprovante il rispetto della disposizione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita all'autorità competente dello Stato membro nel quale è prodotta la carne macinata entro sette mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 6

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga macinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1.

A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Articolo 7

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 EUR/100 kg.
2. La cauzione intesa a garantire la macinazione dei prodotti è versata presso l'autorità competente dello Stato membro nel quale avviene la macinazione prima della presa in consegna della carne.

L'importo è pari alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 2 700 EUR.

La macinazione di tutte le carni acquistate costituisce un'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)

Carne deshuesada — Udøbet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

UNITED KINGDOM	— Intervention flank (INT 18)	500
	— Intervention shoulder (INT 22)	500
	— Intervention brisket (INT 23)	500

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(1) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(1) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

(1) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der
Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies —
Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de
interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Inter-
ventionsorganens adresser**

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency

Kings House

33, Kings Road

Reading RG1 3BU

Berkshire

United Kingdom

Tel. (01-189) 58 36 26

Fax (01-189) 56 67 50

REGOLAMENTO (CE) N. 2018/1999 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 1999****relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in più Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti;
- (2) considerando che, fatte salve determinate eccezioni connesse all'impiego particolare al quale i prodotti in parola sono destinati, è opportuno assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, in particolare i titoli II e III, e dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾;
- (3) considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;
- (4) considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;
- (5) considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli aggiudicatari sono tenuti a chiedere titoli d'esportazione per il quantitativo loro attribuito, secondo quanto

disposto dal regolamento (CEE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 ⁽⁸⁾;

- (6) considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;
- (7) considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimpaccaggio di tali prodotti;
- (8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per circa:
 - 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
 - 800 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.
2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni delle zone da «02» a «09» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1230/1999 della Commissione ⁽⁹⁾.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, e del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.⁽⁷⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.⁽⁸⁾ GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.⁽⁹⁾ GU L 149 del 16.6.1999, pag. 3.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 28 settembre 1999.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non reccheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

7. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

Oltre alle esigenze principali previste dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento citato, la domanda di titolo d'esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante telefax a ciascun concorrente.

2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, l'aggiudicatario chiede uno o più titoli di esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95 per il quantitativo attribuito. La domanda deve essere accompagnata dal telefax di cui al paragrafo 1 e indicare, nella casella 7, uno dei paesi delle zone menzionate all'articolo 1, paragrafo 2. Inoltre, nella casella 20, la domanda reca la dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución (Reglamento (CE) n° 2018/1999)

— Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 2018/1999]

— Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2018/1999]

— Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2018/1999]

— Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2018/1999]

— Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 2018/1999]

— Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2018/1999]

— Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 2018/1999]

— Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n.º 2018/1999]

— Interventiotuotteita — ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 2018/1999)

— Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 2018/1999).

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine di presa in consegna è portato a tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione dei dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli d'esportazione chiesti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, è fissato a 90 giorni.

Articolo 6

1. Prima della presa in consegna dei prodotti, l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione verso i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'importazione in uno di questi paesi costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (¹).

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è pari per tonnellata:

- per i quarti posteriori non disossati alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellate e 2 000 EUR,
- per i quarti anteriori non disossati alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellate e 1 300 EUR,
- per le carni disossate, alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 800 EUR.

Articolo 7

Le autorità competenti possono permettere che i prodotti d'intervento il cui imballaggio è lacerato o insudiciato siano provvisti, sotto il loro controllo e prima della presentazione all'ufficio doganale di partenza per la spedizione, di un nuovo imballaggio dello stesso tipo.

Articolo 8

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute ai sensi del presente regolamento.

(¹) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare del controllo T 5 sono completati dalla dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n.º 2018/1999]
- Interventionsvarer uden restitution (Forordning (EF) nr. 2018/1999)
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2018/1999]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2018/1999]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2018/1999]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n.º 2018/1999]

- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2018/1999]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 2018/1999]
- Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n.º 2018/1999]
- Interventiotuotteita — ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 2018/1999)
- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 2018/1999).

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

FRANCE	— Quartiers avant	1 000
	— Quartiers arrière	1 000

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

IRELAND	— Intervention flank (INT 18)	400
	— Intervention brisket (INT 23)	400

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(2) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(3) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(4) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(5) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(6) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(7) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(8) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(9) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(10) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

(11) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

FRANCE

Ofival

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone: (33-1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

County Wexford

Ireland

Tel. (353-53) 634 31, (353-53) 428 42; Telefax (353-53) 428 42

REGOLAMENTO (CE) N. 2019/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 1999
relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 51/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sgombro per il 1999;
- (2) considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
- (3) considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud di 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della

Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; che la Svezia ha proibito la pesca di questa popolazione a decorrere dal 31 agosto 1999; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud di 62° di latitudine nord) eseguite da navi bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato a tale Stato membro per il 1999.

La pesca dello sgombro nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud di 62° di latitudine nord) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2020/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 1999
relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce dei contingenti di sgombro per il 1999;
- (2) considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
- (3) considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa, IIIb,c,d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera della Svezia o

registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; che la Svezia ha proibito la pesca di questa popolazione a decorrere dal 31 agosto 1999; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa, IIIb,c,d (zona CE), IV eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato a tale Stato membro per il 1999.

La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa, IIIb,c,d (zona CE), IV eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 3/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVACCHIA

del 5 agosto 1999

che stabilisce le condizioni di partecipazione della Repubblica slovacca ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998-2002)

(1999/632/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»),

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo relativo alla partecipazione della Slovacchia ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

(1) considerando che l'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che la Repubblica slovacca può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti comunitari o ad altre azioni comunitarie, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

(2) considerando che nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997 il Consiglio europeo nelle sue conclusioni ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzare con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);

(3) considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comi-

tati preposti ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

(4) considerando che con decisione n. 182/1999/CE il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «quinto programma quadro»;

(5) considerando che con decisione 1999/64/Euratom il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) ⁽²⁾, in seguito denominato «quinto programma quadro Euratom»;

(6) considerando che l'articolo 2 del summenzionato protocollo aggiuntivo dispone che le condizioni di partecipazione della Repubblica slovacca alle azioni di cui all'articolo 1 saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica slovacca può partecipare ai programmi specifici del quinto programma quadro e ai programmi specifici del quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni, dei principi e delle regole stabiliti, rispettivamente, negli allegati I, II e III che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom.

⁽¹⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 agosto 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

T. HALONEN

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELLA SLOVACCHIA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO E DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO EURATOM

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Slovacchia possono partecipare a tutti i programmi specifici del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom. I ricercatori o gli organismi di ricerca slovacchi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca nei limiti in cui tali attività non siano coperte dalla frase precedente.

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Il paragrafo 1 implica quanto segue:

- la partecipazione di organismi di ricerca stabili in Slovacchia all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)»;
- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Slovacchia all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002)»;
- la partecipazione finanziaria della Slovacchia al finanziamento dei programmi adottati per l'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom da calcolarsi in base al rapporto fra il prodotto interno lordo della Slovacchia e la somma del prodotto interno lordo degli Stati membri dell'Unione europea e della Slovacchia.

3. Gli organismi di ricerca stabiliti in Slovacchia, che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.
4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta, regolarmente e almeno una volta all'anno, l'attuazione della presente decisione.
5. Il contributo finanziario della Slovacchia per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale delle Comunità europee per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.

La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Slovacchia si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Slovacchia, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e della Slovacchia. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

Per agevolare la partecipazione della Slovacchia ai programmi specifici, il contributo della Slovacchia sarà calcolato come segue:

- 1999: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,4;
- 2000: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,6;
- 2001: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,8;
- 2002: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso.

Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità europea sono stabilite nell'allegato IV della decisione n. 182/1999/CE e quelle relative alla partecipazione finanziaria dell'Euratom nell'allegato III della decisione 1999/64/Euratom.

Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Slovacchia sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatto salvo il paragrafo 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Slovacchia che partecipano al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Slovacchia.

Agli organismi di ricerca slovacchi si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Slovacchia.

Gli esperti slovacchi sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom.

Un organismo di ricerca slovacco può essere coordinato di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca slovacchi devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità slovacche provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e la Slovacchia si impegnano, nell'ambito delle disposizioni esistenti, a facilitare la libera circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Slovacchia e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

La Slovacchia si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti della Slovacchia partecipano ai comitati di programma del quinto programma quadro e al comitato consultivo del quinto programma quadro Euratom in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti slovacchi. La Slovacchia viene informata. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.
9. La Comunità e la Slovacchia possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. La Slovacchia deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e la Slovacchia devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività.

Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione e/o di attività di ricerca e di insegnamento, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione della Slovacchia.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e la Slovacchia (in seguito denominate «le parti»).

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante. Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.
5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.
6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Convenzioni internazionali

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme alle pertinenti convenzioni internazionali applicabili alle parti, ivi compreso l'accordo TRIP (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio), la Convenzione di Berna e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma del 1967).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;
- 2) le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile;
- 3) ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma della presente sezione, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. Informazioni esclusive documentali

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. Informazioni esclusive non documentali

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. Controllo

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

*Appendice***Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia**

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto di diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA SLOVACCHIA AI SENSI DEL PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO I

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica alla Slovacchia, informandone il sottocomitato di cui al paragrafo 4 dell'allegato I di tale comunicazione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee;
- la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Slovacchia al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio generale viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Slovacchia, nello stato delle spese relativo alla sua partecipazione, gli importi di cui al primo capoverso.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Slovacchia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo della Slovacchia, entro il 20 febbraio;
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo della Slovacchia, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo della Slovacchia è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dalla Slovacchia in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti slovacchi che partecipano ai lavori dei gruppi e degli organismi di cui al paragrafo 6 dell'allegato I e dei comitati di cui al paragrafo 8 e le altre spese connesse con l'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria della Slovacchia al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom, ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato I, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Slovacchia, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario n+1. I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti della Slovacchia sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n+1), la Commissione redige e invia a fini informativi alla Slovacchia un prospetto dello stato delle risorse assegnate al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.

Dichiarazione congiunta della Slovacchia e della Comunità

La Repubblica slovacca e la Comunità convengono che in aggiunta alle disposizioni stabilite nella presente decisione del Consiglio di associazione, i programmi e le attività di ricerca della Repubblica slovacca corrispondenti a quelli del quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e a quelle del quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) devono essere aperti agli organismi di ricerca comunitari, e che avrà luogo a tal fine uno scambio separato di lettere tra la Repubblica slovacca e la Comunità.

COMMISSIONE

DECISIONE N. 1/1999 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

del 24 giugno 1999

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(1999/633/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica ⁽¹⁾, in seguito denominato «l'accordo», firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato «il protocollo n. 3», in particolare l'articolo 38,

considerando che nell'ambito del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, dello Spazio economico europeo (in seguito denominato SEE), dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari;

considerando che, tenuto conto della particolare situazione che esiste tra Comunità e Turchia in materia di prodotti industriali, è giustificato ampliare il sistema di cumulo in questione anche ai prodotti industriali originari della Turchia;

considerando che, per agevolare gli scambi e semplificare gli oneri amministrativi, è auspicabile una modifica del testo degli articoli 3 e 4;

considerando che nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risulterebbero indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è modificato come segue:

1) L'articolo 1, lettera i), è sostituito dal testo seguente:

«i) per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Svizzera.»

2) Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai testi seguenti:

«Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti ivi fabbricati utilizzando materiali originari della Comunità, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Lituania, della Lettonia,

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

dell'Estonia, della Slovenia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ⁽¹⁾ o della Turchia ⁽²⁾, ai sensi delle disposizioni del protocollo relativo alle norme d'origine allegato agli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7 di questo protocollo, all'interno della Comunità. Non è necessario che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non eccedono le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati per la produzione nella Comunità.

3. I prodotti originari di uno dei paesi elencati nel paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione nella Comunità, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di tali paesi.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il loro carattere di prodotto originario mediante l'applicazione di norme sull'origine identiche a quelle contenute nel presente protocollo.

La Comunità fornisce alla Svizzera, tramite la Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme d'origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati nel paragrafo 1. La Commissione delle Comunità europee pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi elencati nel paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie.

Articolo 4

Cumulo in Svizzera

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Svizzera i prodotti ivi ottenuti utilizzando materiali originari della Comunità, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ⁽¹⁾ o della Turchia ⁽²⁾ ai sensi delle disposizioni del protocollo relativo alle norme d'origine allegato agli accordi tra la Svizzera e ciascuno di questi paesi, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7 di questo protocollo, all'interno della Svizzera. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Svizzera non eccedono le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Svizzera soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati per la produzione in Svizzera.

3. I prodotti originari di uno dei paesi elencati nel paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione in Svizzera, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario con l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle previste da questo protocollo.

La Svizzera fornisce alla Comunità, tramite la Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme d'origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati nel paragrafo 1. La Commissione delle Comunità europee pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi menzionati nel paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie.

⁽¹⁾ Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

⁽²⁾ Il cumulo previsto in questo articolo non si applica ai materiali originari della Turchia riportati nell'elenco dell'allegato V del presente protocollo.»

- 3) Agli articoli 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 e 32, l'espressione «previsti dall'articolo 4» è sostituita da «previsti dagli articoli 3 e 4».
- 4) All'articolo 26, l'espressione «C2/CP3» è sostituita da «CN22/CN23».
- 5) Nell'allegato I, nota 5.2, tra le voci «filamenti artificiali» e «fibre sintetiche in fiocco di polipropilene» va inserita la voce seguente: «filamenti conduttori elettrici».
- 6) Nell'allegato I, nota 5.2, va eliminato il 5° esempio («un tappeto ... purché siano rispettati i limiti di peso»).
- 7) Nell'allegato II, tra le norme relative alle posizioni SA 2202 e 2208 va inserita la norma seguente:

Posizione SA (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni effettuate sui materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario (3) o (4)	
«2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcoole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione a partire da: — materiali non classificati alle voci 2207 o 2208»	

- 8) Nell'allegato II, la norma relativa al capitolo 57 è sostituita dal testo seguente:

«Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: — di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da (!): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402, — le fibre di fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

— di altri feltri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
— di altre materie tessili	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾): — fili di cocco o di iuta ^(*) , — filati di filamenti sintetici o artificiali — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura. Tuttavia, il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste (cfr. nota introduttiva 5).

^(*) L'utilizzazione dei fili di iuta è autorizzata a decorrere dall'1.7.2000.»

9) Nell'allegato II, la norma relativa alla posizione SA 7006 è sostituita dal testo seguente:

«7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato ma non incorniciato né combinato con altri materiali: — lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽¹⁾ — altri	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) di cui alla voce 7006 Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001	
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

⁽¹⁾ SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»

10) Nell'allegato II, la norma relativa alla posizione SH 7601 è sostituita dal testo seguente:

«7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio»	
-------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

11) Dopo l'allegato IV, inserire il testo seguente:

«ALLEGATO V

Elenco dei prodotti originari della Turchia ai quali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, per i capitoli e le posizioni del Sistema armonizzato (SA)

Capitolo 1

Capitolo 2

Capitolo 3

0401 a 0402

ex 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0404 a 0410

0504

0511

Capitolo 6

0701 a 0709

ex 0710 Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati, ad eccezione del granturco dolce di cui al codice 0710 40 00

ex 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, ad eccezione del granturco dolce di cui al codice 0711 90 30

0712 a 0714

Capitolo 8

ex Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, ad eccezione del mate di cui al codice 0903

Capitolo 10

Capitolo 11

Capitolo 12

ex 1302 Sostanze pectiche, pectinati e pectati

1501 a 1514

ex 1515 Altri grassi ed oli vegetali (ad eccezione dell'olio di jojoba e delle sue frazioni) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, ad eccezione degli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax"

ex 1517 e ex 1518 Margarina; "simili-saindoux" e altri grassi alimentari preparati

ex 1522 Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, ad eccezione dei "dégras"

Capitolo 16

1701

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, ad eccezione delle voci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10

1703

1801 e 1802

ex 1902

Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

ex 2001

Cetrioli e cetriolini, cipolle, "Chutney" di manghi, frutti del genere *Capsicum* diversi dai peperoni, funghi e olive, preparati o conservati in aceto o in acido acetico

2002 e 2003

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non in aceto o in acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, ad eccezione delle patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e del granturco dolce

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non in aceto o in acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, ad eccezione delle patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e del granturco dolce

2006 e 2007

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, ad eccezione del burro di arachidi, dei cuori di palma, del granturco, degli ignami, delle patate dolci e delle parti commestibili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, delle foglie di vite, dei germogli di luppolo e di altre parti commestibili simili di piante

2009

ex 2106

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2204

2206

ex 2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con un titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco

2209

Capitolo 23

2401

4501

5301 e 5302»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1999.

Per il Comitato misto

Fabrizio BARBASO

Il Presidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1999

che modifica la decisione 94/652/CE che istituisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari

[notificata con il numero C(1999) 2705]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

- (1) considerando che la decisione 94/458/CE della Commissione, del 29 giugno 1994 ⁽²⁾, stabilisce regole per la gestione amministrativa della cooperazione nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari;
- (2) considerando che la decisione 94/652/CE della Commissione ⁽³⁾ istituisce l'inventario dei compiti da assolvere nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari; che l'articolo 3 della direttiva 93/5/CEE prevede l'elaborazione e l'aggiornamento almeno ogni sei mesi dell'inventario dei compiti da assolvere;
- (3) considerando che nell'elaborazione e nell'aggiornamento dell'elenco dei compiti, occorre tener conto della necessità di tutelare la salute dei cittadini della Comunità e delle norme del diritto comunitario vigenti nel campo dei prodotti alimentari;
- (4) considerando che i compiti devono essere attribuiti sulla base delle competenze scientifiche specializzate ed entro i limiti imposti dalle risorse disponibili negli Stati

membri e, soprattutto, nell'ambito degli istituti che parteciperanno alla cooperazione scientifica;

- (5) considerando che le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 94/652/CE che istituisce l'inventario dei compiti da assolvere nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 189 del 23.7.1994, pag. 84.

⁽³⁾ GU L 253 del 29.9.1994, pag. 29.

ALLEGATO

Inventario dei compiti da svolgere nel quadro della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

Oggetto, natura e portata dei compiti	Stati membri cui sono attribuiti i compiti	Data ultima per il completamento
<p>1. Sostanze aromatiche</p> <p>1.1. <i>Sostanze aromatiche a struttura chimica definita</i></p> <p>— Redigere relazioni per la valutazione della sicurezza delle sostanze aromatiche a struttura chimica definita</p> <p>— Istituire e mantenere in funzionamento un archivio cartaceo ed elettronico dei dati disponibili in materia tossicologica e di esposizione relativi alle sostanze interessate</p>	<p>Danimarca (coordinatore)</p> <p>Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito</p>	31 dicembre 2000
<p>2. Microbiologia</p> <p>2.3. <i>Valutazione del rischio microbiologico</i></p> <p>Raccolta ad opera degli Stati membri partecipanti di informazioni sulla metodologia e di dati per convalidare un processo di valutazione del rischio microbiologico a livello europeo</p>	<p>Francia (coordinatore)</p> <p>Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito ⁽¹⁾</p>	30 giugno 1999
<p>3. Contaminanti</p> <p>3.1. <i>Problemi generali</i></p> <p>3.1.1. Problemi imprevisti e urgenti</p> <p>Coordinare la raccolta dei dati disponibili presso gli Stati membri necessari allo SCF (comitato scientifico dell'alimentazione umana) per la valutazione dei rischi, per poter rispondere a questioni impreviste ed urgenti concernenti i contaminanti dei prodotti alimentari</p> <p>3.2. <i>Problemi specifici</i></p> <p>3.2.5. Elaborazione di un documento di lavoro inteso a consentire all'Unione europea di procedere alla valutazione dei rischi presentati, dalle diossine e PCP apparentati per la contaminazione degli alimenti, sulla base della stima dell'assorbimento per via alimentare di tali sostanze nei vari Stati membri</p> <p>3.2.6. Indicazione di metodi convalidati a sostegno delle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana in merito al 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) nelle proteine vegetali idrolizzate (HVP) e in altri alimenti</p> <p>3.2.7. Valutazione dell'assunzione di ocratossina A da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE tramite l'alimentazione</p>	<p>Italia, Regno Unito (coordinatori congiunti)</p> <p>Tutti gli Stati membri ⁽¹⁾</p> <p>Paesi Bassi, Svezia (coordinatori congiunti)</p> <p>Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Finlandia, Regno Unito ⁽¹⁾</p> <p>Regno Unito (coordinatore)</p> <p>Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria ⁽¹⁾</p> <p>Italia (coordinatore)</p> <p>Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito ⁽¹⁾</p>	<p>31 dicembre 2000</p> <p>31 dicembre 1999</p> <p>30 giugno 2000</p> <p>31 dicembre 2000</p>
<p>7. Alimentazione, allergie e salute</p> <p>7.3. Raccolta di dati sui prodotti da utilizzare nelle diete fortemente ipocaloriche</p> <p>7.4. Studio degli enzimi utilizzati nei prodotti alimentari e raccolta di dati sulla loro sicurezza</p>	<p>Paesi Bassi (coordinatore)</p> <p>Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito ⁽¹⁾</p> <p>Francia (coordinatore)</p> <p>Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Regno Unito</p>	<p>1° settembre 2000</p> <p>31 dicembre 1999</p>

Oggetto, natura e portata dei compiti	Stati membri cui sono attribuiti i compiti	Data ultima per il completamento
8. Materiali di imballaggio 8.1. Preparazione di schede riassuntive dei dati o di relazioni per la valutazione dei rischi connessi con le sostanze utilizzate o contenute nei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti	Paesi Bassi (coordinatore) Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Finlandia, Svezia, Regno Unito ⁽¹⁾	31 dicembre 2002
9. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari 9.1. Preparazione di un documento di lavoro a sostegno dell'interpretazione uniforme delle norme legislative e in materia di qualità dei laboratori prescritte ai sensi della direttiva 93/99/CE	Regno Unito (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia ⁽¹⁾	31 dicembre 2000

(1) Partecipa a tale compito anche la Norvegia.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 13 settembre 1999****che respinge la richiesta presentata dalle Isole Turks e Caicos di deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per quanto riguarda il riso di cui al codice NC 1006 30***[notificata con il numero C(1999) 2899]*

(1999/635/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata nel quadro della revisione di medio periodo dalla decisione 97/803/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30 dell'allegato II,

- (1) considerando che l'articolo 30 dell'allegato II della suddetta decisione relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa prevede che, a determinate condizioni, possano venire accordate deroghe alle norme in materia di origine quando lo sviluppo di un'industria esistente o l'insediamento di una nuova industria in un paese o territorio lo giustifichi;
- (2) considerando che il governo delle Isole Turks e Caicos ha chiesto una deroga alle disposizioni in materia di origine dell'allegato II per riso non originario di paesi ACP lavorato ed esportato dalle Isole Turks e Caicos dal 1° luglio 1999 al 29 febbraio 2000, per 9 000 t all'anno;
- (3) considerando che l'articolo 6 dell'allegato II prevede il cumulo ACP-PTOM; che le isole Turks e Caicos hanno la possibilità di acquistare riso originario dei paesi ACP della regione; che, pertanto, l'applicazione delle vigenti norme in materia di origine non compromette la capa-

cità della loro industria di esportare riso verso la Comunità; che, di conseguenza, la deroga richiesta non è debitamente giustificata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'allegato II e più in particolare in relazione all'articolo 30, paragrafo 3, e alle norme in materia di origine cumulativa di cui all'articolo 30, paragrafo 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda presentata il 24 giugno 1999 dal governo delle isole Turks e Caicos, volta ad ottenere una deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per la loro produzione di riso di cui alla voce SA 1006 30, è respinta.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1999

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di propagazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 2965]

(1999/636/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

viste le richieste presentate da alcuni Stati membri,

- (1) considerando che la produzione di materiali di propagazione delle specie indicate negli allegati è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, e che essi si trovano pertanto nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali di propagazione conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;
- (2) considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di propagazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di propagazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalla suddetta direttiva;
- (3) considerando che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di propagazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi per sopperire alla penuria di materiali di propagazione conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;
- (4) considerando che, per motivi di carattere genetico, tali materiali di propagazione devono essere raccolti nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa, e che si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali;
- (5) considerando inoltre che i materiali di propagazione devono essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento recante determinate indicazioni sul materiale di propagazione in causa;
- (6) considerando che è inoltre opportuno autorizzare ciascuno Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di provenienza o, nel

caso di materiali di propagazione di *Populus nigra*, in materia di categoria, secondo quanto prescritto dalla direttiva 66/404/CEE, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa negli altri Stati membri in virtù della presente decisione;

- (7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di propagazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi che rispondano, in materia di provenienza, a requisiti meno rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 66/404/CEE, conformemente a quanto disposto all'allegato I ed a condizione che venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte.
2. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di piantine ottenute dalle sementi suddette prodotte nella Comunità.

Articolo 2

1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può considerarsi fornita nel caso di materiali di propagazione appartenenti alla categoria «identificati alla fonte» del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la sorveglianza dei materiali forestali di propagazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime.
2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza dei materiali di propagazione, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali.
3. Qualora non sia possibile fornire documenti giustificativi ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66.

Articolo 3

Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni definite nell'allegato II, la commercializzazione nel loro territorio di materiali di moltiplicazione vegetativa di *Populus nigra* che non rispondono ai requisiti in materia di categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 66/404/CEE.

Articolo 4

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni definite negli allegati e per le stesse finalità espresse dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi o, nel caso di *Populus nigra*, dei materiali di moltiplicazione vegetativa di cui alla presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati si prestano assistenza amministrativa reciproca. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano gli Stati membri richiedenti circa la propria intenzione di permettere la commercializzazione dei materiali di propagazione in causa. Questi ultimi possono avanzare obiezione soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

Articolo 5

L'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, relativamente alla prima immissione sul mercato comunitario di materiali forestali di propagazione, scade il 30 novembre 2000. Se riguarda successive immissioni sul mercato comunitario, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2002.

Articolo 6

Per quanto riguarda la prima commercializzazione di materiali forestali di propagazione ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 2001, i quantitativi di detti materiali soggetti a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla commercializzazione nel loro territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1999.

Per la Commissione

Pádraig FLYNN

Membro della Commissione

LEGENDA

1. Stati membri

B	= Regno del Belgio
DK	= Regno di Danimarca
D	= Repubblica federale di Germania
EL	= Repubblica ellenica
E	= Regno di Spagna
F	= Repubblica francese
IRL	= Irlanda
I	= Repubblica italiana
L	= Granducato di Lussemburgo
NL	= Regno dei Paesi Bassi
A	= Repubblica d'Austria
P	= Repubblica portoghese
UK	= Regno Unito

2. Paesi o regioni di provenienza

CA	= Canada
CA (BC)	= Canada (British Columbia)
CA (QCI)	= Canada (Queen Charlotte Island)
CH	= Svizzera
CN	= Cina
CZ	= Repubblica ceca
EC	= Comunità europea
HR	= Croazia
JP	= Giappone
MK	= Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
PL	= Polonia
RO	= Romania
RU	= Russia
SI	= Slovenia
US	= Stati Uniti d'America

3. Altre abbreviazioni

max. alt.	= altitudine massima
OEP	= provenienza equivalente
ECSA	= da aree selezionate dalla CE
SIA	= origine identificata «A»

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	Abies alba		Larix leptolepis		Pinus strobus	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	—	—	20	JP	10	CA (Ontario), US (Ohio)
DK	350	RO	70	JP	—	—
D	100	EC (D/OEP), CZ, CH, RO, MK	50	EC (D/OEP), JP	50	US (Appalachians), EC (D/OEP)
EL	—	—	—	—	—	—
E	50	EC (E/OEP)	25	JP, CN	5	US
F	—	—	15	JP	—	—
IRL	—	—	350	JP (Hokkaido)	—	—
I	—	—	—	—	—	—
L	—	—	—	—	—	—
NL	—	—	20	JP	25	US, CA
A	200	SI, HR, CZ, PL	3	SI	25	US, CZ, SI
P	—	—	—	—	—	—
UK	—	—	300	JP (Hokkaido, Nagano), EC (UK/OEP)	—	—

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	Picea sitchensis		Pseudotsuga taxifolia		Picea abies	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	15	US (Washington)	300	US (Washington, ECSA, SIA max. alt. 450 m)	—	—
DK	—	—	100	US (Washington, Oregon), CA/ Vancouver Island	—	—
D	100	CA (QCI, West Coast) US (Washington), EC (D/OEP)	2 000	US (Washington, Oregon) CA (BC), EC (D/OEP)	—	—

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	Picea sitchensis		Pseudotsuga taxifolia		Picea abies	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
EL	—	—	—	—	—	—
E	35	US	420	US (Oregon, Washington, California)	—	—
F	55	US (California, Oregon, Washington)	150	EC (F/OEP) US (Washington, Oregon, California), EC (SIA max. alt. 450 m), Vergers à graines français	—	—
IRL	250	US (Washington)	100	US (Washington, Oregon)	—	—
I	—	—	60	US (Oregon, California)	—	—
L	—	—	10	US (Washington max alt. 610 m)	—	—
NL	2	US, CA	—	—	—	—
A	1	US, CA	144	US, CA	—	—
P	—	—	510	EC (P/OEP), US (California)	—	—
UK	340	CA (BC), US (Washington, Oregon), EC (UK/OEP)	245	US (Washington max. alt. 450 m), CA (BC), EC (UK/OEP)	2	RU

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenmaa Medlemsstat	Populus nigra	
	No of plants	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
D	20 000	EC (D/OEP)